

**Associazione "A.M.A.Re – AUTO MUTUO AIUTO REUMATICI"**

**Via Appia, 38 Imola CAP 40026**

**Codice Fiscale 90051470376**

**Verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci del 09/11/2022**

Il 09/11/2022 alle ore 20:30, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione musicale "A.M.A.Re – Auto mutuo aiuto reumatici", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione modifiche statutarie dell'Associazione "A.M.A.Re – Auto mutuo aiuto reumatici" secondo le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) ed integrazione della denominazione sociale ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
2. Varie ed eventuali.

A norma dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Lorena Tabanelli che, constatato che il numero dei soci presenti è valido ai fini costitutivi, dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in seconda convocazione e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta Antonella Cavina.

Il Presidente apre l'assemblea spiegando che dal 23 novembre 2021, ha avuto inizio la migrazione verso il RUNTS, il Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sia di enti come ODV e APS, già iscritti nei relativi registri, come anche di quelli di nuova costituzione o di quelli non iscritti ad alcuno dei registri (quindi non in possesso delle qualifiche menzionati di Odv, Aps o Onlus); i quali potranno iscriversi secondo le modalità e le tempistiche previste dal decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020.

Il Presidente evidenzia che l'associazione A.M.A.Re fa parte delle associazioni già in possesso della qualifica di APS ed elenca ai soci presenti le motivazioni per cui si ritiene necessario mantenere tale qualifica iscrivendosi nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore.

- 1. Approvazione modifiche statutarie Statuto dell'Associazione "A.M.A.Re – Auto mutuo aiuto reumatici" secondo le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) ed integrazione della denominazione sociale ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;**

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno e informa i presenti di come alla luce delle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sia necessario per l'Associazione procedere ad approvare le modifiche statutarie, ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e al fine di mantenere la qualifica di Associazione di promozione sociale. In particolare, il presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello Statuto e l'integrazione della denominazione per mantenere la qualifica di APS del Terzo settore.

Il Presidente informa poi i soci del fatto che sono state apportate ulteriori modifiche allo statuto sociale, non richieste per l'adeguamento al RUNTS, ma che sono state ritenute fondamentali per un miglioramento della vita associativa e per garantire una maggiore efficienza nella gestione dell'associazione.

Il Presidente, altresì, sottolinea che la proposta di Statuto, posta oggi all'attenzione degli associati, è frutto di un'attenta analisi e di un incessante lavoro di condivisione e, pertanto, invita l'Assemblea ad approvarne il testo.

Il Presidente decide di procedere all'approvazione del testo di Statuto dell'Associazione "A.M.A.Re – Auto mutuo aiuto reumatici APS" dandolo per letto integralmente, in quanto lo stesso è stato messo a disposizione di tutti e tutti hanno avuto modo di approfondirne gli aspetti e di proporre eventuali osservazioni.

Non essendoci altri interventi, il Presidente dell'Assemblea propone di mettere ai voti la bozza di Statuto in esame.

L'Assemblea, con il voto favorevole della unanimità dei partecipanti, delibera di dare per approvata senza riserve la proposta del Presidente e conseguentemente:

- a) di approvare ed adottare il nuovo testo di Statuto dell'Associazione "A.M.A.Re – Auto mutuo aiuto reumatici APS", presentato in assemblea, perfettamente aderente alle disposizioni del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- b) di dare mandato al Presidente di provvedere alla registrazione dello Statuto dell'Associazione;
- c) di dare mandato al Presidente di procedere a tutti gli adempimenti connessi alla modifica dello Statuto e alle conseguenti comunicazioni nei confronti del RUNTS. L'Assemblea delega altresì il Presidente ad apportare eventuali modifiche e integrazioni allo Statuto qualora richieste dagli Uffici del RUNTS.

## 2. Varie ed eventuali;

Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno il Presidente informa i soci della necessità di cambiare sede sociale, esponendo per quali ragioni quella attuale non risulta più idonea. Il Presidente procede proponendo ai soci di trasferire la sede sociale presso lo Studio GS & partners in Via Saragat 5, 40026 Imola.

L'Assemblea, con il voto favorevole dell'unanimità dei partecipanti, delibera l'approvazione della nuova sede legale dell'Associazione.

Conclusi gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 22.

AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ-CESENA  
Ufficio Territoriale di Forlì  
22 NOV. 2022  
Registrato a Forlì il .....  
N. .... 1959 ..... Mod. .... 3 ..... € .... 200,00  
Euro ..... duecento / 00



Imola, 09/11/2022

L'ADDETTO AL SERVIZIO

Il Presidente  
Lorena Tabanelli

Il segretario verbalizzante  
Antonella Cavina

*[Handwritten signature of Lorena Tabanelli]*

*[Handwritten signature of Antonella Cavina]*

## STATUTO

**"A.M.A.Re – AUTO MUTUO AIUTO REUMATICI APS"****Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede**

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: **"A.M.A.Re – AUTO MUTUO AIUTO REMUAMTICI APS"** con sede legale nel Comune di Imola (Provincia Bologna).

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

La durata dell'Associazione è illimitata.

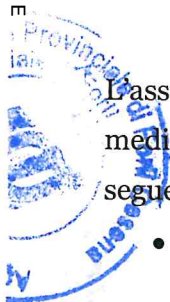
**Art. 2 - Scopi e attività**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale individuate dall'art.5 del d.lgs 117/2017, lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- Promuovere e costituire un centro di ascolto, gestito prevalentemente da volontari, che rappresenti un punto di riferimento per gli associati, malati reumatici e non, nonché i loro familiari, prestando un servizio di sostegno emotivo, psicologico, di informazione ed indirizzo;
- Promuovere ogni iniziativa, attività e progetto funzionali al coinvolgimento in attività sociali e di prevenzione dall'isolamento a favore degli associati, affetti da malattie reumatiche e dei loro familiari, quali, a titolo non esaustivo, la creazione di un servizio di



Handwritten signature and initials.

supporto operativo composto da volontari che aiutino il malato reumatico ad uno stadio invalidante nelle incombenze quotidiane, attività di divulgazione e diffusione di pratiche di economia articolare, attività di svago, culturali ed aggregative in genere;

- Svolgere attività di sensibilizzazione delle autorità sanitarie e politiche promuovendo la creazione o implementazione di servizi in grado di svolgere attività informative, preventive, curative e riabilitative per il malato reumatico;
- Ottenere il potenziamento del servizio di reumatologia dell'Ausl di Imola, in modo tale che le prestazioni fornite dallo stesso servizio (esami, visite specialistiche ecc.) siano erogate *in loco*, senza dover ricorrere a strutture esterne all'Ausl di Imola, evitando ai malati il disagio ed i costi degli spostamenti;
- Tutelare gli interessi del malato reumatico e patrocinarne il rispetto dei diritti;
- Svolgere azione divulgativa ed educativa, promuovendo ogni attività rivolta alla conoscenza delle malattie reumatiche, con diffusione delle informazioni sui luoghi e mezzi di cura delle malattie reumatiche;
- Sollecitare e promuovere la collaborazione tra medico di base e servizio di reumatologia dell'Ausl di Imola, affinché sia garantito un rapido e corretto accesso alle strutture specialistiche;
- Attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'opera prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai volontari afferenti all'Associazione. Può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dall'attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'associazione stessa.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dall'Organo di Amministrazione, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.



Handwritten signature in blue ink.

### Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente dal 1° gennaio e al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.



Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

#### **Art. 4 - Membri dell'Associazione**

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto. Possono essere socie anche le persone giuridiche, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

#### **Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

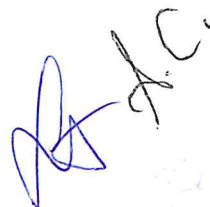
L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta entro 30 giorni; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.



## **Art. 6 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi 3 mesi dal sollecito;
- per esclusione:
  - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'Organo di Amministrazione ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dall'Organo di Amministrazione.

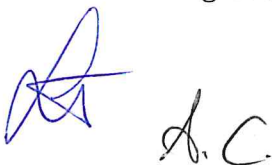
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

## **Art. 7 - Diritti e doveri dei soci**

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse da A.M.A.Re, contribuendo alla realizzazione dei progetti e degli scopi dell'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia;



- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione A.M.A.Re intende attuare gli scopi sociali;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

### **Art. 8 - Volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

### **Art. 9 - Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

### **Art. 10 - L'Assemblea dei soci**

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita con la partecipazione di almeno il 30% dei soci. Qualora non si raggiunga neppure tale quorum costitutivo, trascorsa un'ora dall'apertura della riunione, la seconda convocazione è comunque regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

È ammessa, inoltre, la partecipazione di ogni socio, in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali e propone azioni di responsabilità nei loro confronti;

 A.C.

- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

### **Art. 11 - L'Organo di Amministrazione**

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per 2 mandati consecutivi. E' possibile derogare al limite di 2 mandati consecutivi solamente nel caso in cui al momento del rinnovo il risultato delle votazioni non porti alla formazione di un nuovo Organo di Amministrazione sufficientemente numeroso.

Tutti i componenti del Consiglio direttivo presteranno la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere entro 20 giorni alla nomina di un nuovo Organo.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere (quest'ultima funzione può eventualmente essere affidata ad una delle 3 precedenti cariche);
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;

- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo Amministrativo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, non meno di 8 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui l'Organo di Amministrazione sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

#### **Art. 12 - Il Presidente**

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

#### **Art. 13 – Tesoriere**

Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il tesoriere dell'Associazione, il quale secondo le indicazioni e nei limiti delle deleghe conferitegli dal Consiglio stesso, ha la responsabilità della tenuta della contabilità e della predisposizione del bilancio consuntivo e, se necessario, di quello preventivo.

Nell'ambito dei poteri conferitigli il Tesoriere ha facoltà di incassare somme di qualsiasi importo e

di rilasciarne ricevuta, nonché di eseguire i pagamenti necessari per l'espletamento delle finalità istituzionali nel rispetto degli indirizzi e delle deleghe ricevute.

Il Consiglio Direttivo potrà determinare quali dei poteri attribuiti al tesoriere potranno essere da questo esercitati con firma singola e quali con firma congiunta con il Presidente o altro Consigliere designato.

#### **Art. 14 - Il Revisore Unico dei Conti**

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

#### **Art. 15 - L'Organo di Controllo**

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 16 - Gratuità delle cariche associative**

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese documentate.



Handwritten signature and initials in blue ink, including the letters 'A.C.' and a stylized signature.

### **Art. 17 - Libri sociali obbligatori**

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
- Libro dei volontari

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

### **Art. 18 - Il patrimonio**

Le risorse economiche dell'Associazione A.M.A.Re sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali di Istituzioni o enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) donazioni o lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale ammesse ai sensi del D.Lgs.117/2017.

Il fondo comune, costituito (a titolo esemplificativo e non esaustivo) da avanzi di gestione, fondi, riserve e da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione A.M.A.Re, non può essere fatto oggetto di ripartizione tra i soci nè durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.



L'Associazione A.M.A.Re ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali, e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 19 - Scioglimento**

In seguito allo scioglimento o all'estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

#### **Art. 20 - Clausola compromissoria**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale competente in base al luogo in cui ha sede l'Associazione.

#### **Art. 21 - Privacy**

Unitamente alla domanda di ammissione all'Associazione A.M.A.Re è consegnata per la sottoscrizione l'informativa sulla privacy unitamente al modulo per il rilascio del consenso al trattamento dei dati sensibili e non sensibili. I dati verranno trattati e conservati nel rispetto della normativa vigente in materia.

#### **Art. 22 - Rinvio**

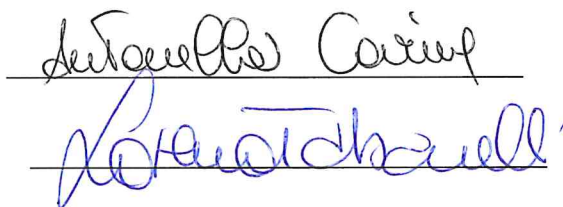
Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Letto, firmato e sottoscritto.

Imola, 09 novembre 2022

Il Segretario Antonella Cavina

Il Presidente Tabanelli Lorena



Two handwritten signatures in blue ink are shown over horizontal lines. The first signature is 'Antonella Cavina' and the second is 'Lorena Tabanelli'.